

Codice A1601A

D.D. 23 febbraio 2018, n. 64

**DPR 357/97 e s.m.i, l.r. 19/2009, art. 43. Progetto: "Interventi di miglioramento forestale e infrastrutturazione sentieristica loc. Tambac e Quarazza". Comune: Macugnaga (VB). Proponente: Unione Montana Valli Ossola. Valutazione di Incidenza rispetto alla ZPS IT 1140019 "Monte Rosa".**

## IL DIRIGENTE

Premesso che

in data 13 luglio 2017 (prot. n. 16778/A1600) è pervenuta al Settore Biodiversità e Aree Naturali l'istanza della Unione Montana Valle Ossola, per l'attivazione della procedura di Valutazione d'Incidenza inerente Interventi di miglioramento forestale e infrastrutturazione sentieristica in loc. Tambac e Quarazza in Comune di Macugnaga (VB);

l'area di intervento è ubicata all'interno della ZPS IT 1140019 "Monte Rosa" istituita ai sensi della Direttiva "Uccelli" 2009/147/CE per la costituzione della Rete Natura 2000;

il progetto complessivo consiste in alcuni miglioramenti forestali, già esclusi dalla Valutazione d'Incidenza con nota del 23/5/2017 (prot. n.15011/A1601A) in risposta al quesito di assoggettabilità a Valutazione d'Incidenza e non oggetto della presente istanza, e nella infrastrutturazione a lato della pista agrosilvopastorale in valle Quarazza che consiste in:

- posa di bacheca illustrativa e panche di sosta lungo la pista agrosilvopastorale;
- n. 4 gruppi pic-nic e n. 4 pannelli didattico-illustrativi tematici lungo il percorso dentro il bosco;

tutte le opere, di modeste dimensioni, saranno realizzate in pietrame e legname, all'interno di un lariceto rado, prevedendo interventi manuali anche per la preparazione del terreno e limitando l'utilizzo di mezzi al solo trasporto del materiale necessario;

la ZPS "Monte Rosa", individuata per la costituzione della Rete Natura 2000 in Piemonte ai sensi della Direttiva 09/147/CE (già 79/409/CEE "Uccelli"), è un'area caratterizzata da ambiente alto-alpino con ghiacciai, nevai, morene, praterie di alta quota, pareti rocciose e detriti cristallini; risultano ben rappresentati anche gli ambienti di landa, gli arbusteti di salice d'altitudine e di vegetazione dei ghiaioni silicei, gli ambienti forestali. Sotto il profilo faunistico, la ZPS riveste una notevole importanza in quanto sito riproduttivo per numerosi uccelli del bioma alpino, tra le quali 7 specie in Allegato I della Direttiva 09/147/CE, compresi i galliformi alpini di ambiente aperto e forestale;

dalla relazione presentata, si ritiene che, in virtù delle modeste dimensioni dell'intervento, dell'assenza di cantierizzazione e della dichiarata assenza di specie vegetali esotiche invasive, il progetto non produrrà impatti significativi sulle componenti oggetto di tutela e per le quali è stata istituita la ZPS IT 1140019 "Monte Rosa";

il presente parere viene espresso ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", che recepisce i disposti della normativa sulla Valutazione d'Incidenza, articolo 5 del D.P.R. 357/97, "Regolamento recante attuazione della

direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

visto l'art. 43 della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”;

visto l'articolo 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;

vista la D.G.R. n. 54-7409 del 7/04/2014 “L.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” art. 40 - Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione”; modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/09/2014, D.G.R. n. 17-2814 del 18/1/2016 e con DGR. n. 24-2976 del 29/2/2016, consultabile all'indirizzo <http://www.regione.piemonte.it/parchi/cms/dati-territoriali-new/aree-protette-e-rn2000/pianificazione-e-norme.html>;

vista la DGR 23-2975 del 29 febbraio 2016, “Aggiornamento degli elenchi approvati con DGR 46-5100 del 18 dicembre 2012 "Identificazione degli elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione" e approvazione delle misure di prevenzione/gestione/lotta e contenimento delle specie vegetali più problematiche per il territorio piemontese.”, aggiornata con D.G.R. n. 33-5174 del 12/06/2017, consultabile all'indirizzo [http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela\\_amb/esoticheInvasive.htm](http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esoticheInvasive.htm);

vista la comunicazione di avvio del procedimento al proponente del 20 luglio 2017 (prot. 17473/A1601), che indica come termine di conclusione del procedimento il 09 settembre 2017;

#### *determina*

di escludere, per le motivazioni indicate in premessa e per quanto riportato negli elaborati presentati, il progetto “Interventi di miglioramento forestale e infrastrutturazione sentieristica loc. Tambac e Quarazza”, in comune di Macugnaga (VB), proposto dalla Unione Montana Valli Ossola, ricadente nella ZPS IT 1140019 “Monte Rosa” dalla fase di Valutazione di Incidenza appropriata e di esprimere giudizio positivo di valutazione di incidenza a condizione che vengano rispettati, per quanto inerenti l'opera in oggetto, i disposti della D.G.R. 54-7409 del 7/04/2014 “L.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione” così come modificata con le D.G.R. 22-368 del 29/9/2014, 17-2814 del 18/01/2016 e 24-2976 del 29/2/2016, che si intendono qui integralmente richiamate, e a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

a) per ottemperare ai disposti di cui all'art. 4, comma 1, lettera gter) delle Misure di Conservazione per la Tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte, nel caso in cui durante i lavori venisse riscontrata la presenza di specie vegetali alloctone, il proponente dovrà mettere in atto tutte le misure necessarie per prevenire il loro insediamento e/diffusione; a tal fine si raccomanda, di seguire, per quanto applicabile all'intervento in oggetto, le “*Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale*” approvate con D.G.R. n. 33-5174 del 12/06/2017;

b) in considerazione degli obiettivi di tutela della ZPS in oggetto, i lavori non potranno essere eseguiti durante il periodo riproduttivo dell'avifauna, ovvero dal 1° maggio al 15 luglio;

c) l'ingombro delle aree di cantiere dovrà essere ridotto allo stretto indispensabile. Eventuali aree di deponia dovranno avere carattere provvisorio ed essere ripristinate allo stato originario al termine dei lavori;

La mancata osservanza delle suddette prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 55 comma 16 della l.r. 19/2009.

Il presente atto non esime il soggetto destinatario dall'acquisizione di eventuali pareri, nulla osta, autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente e necessari per la realizzazione dell'attività in oggetto.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 40 del D.lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
**Dott. Vincenzo Maria MOLINARI**